



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA ORISTANO

Piazza delle Capitanerie di Porto - Località Porto Industriale di Oristano s.n.c.

web: www.guardiacostiera.gov.it/oristano

e - mail: cporistano@mit.gov.it; cp-oristano@pec.mit.gov.it

Numero blu 1530 – Sala Operativa 0783-72262 / 0783-359933

Ordinanza n. 27/2019

SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- Visti gli articoli 17, 28, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima;
- Viste le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- Visto il D. Lgs. 17 aprile 2001 n. 234, "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento delle funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Visto il D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172", così come modificato dal D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229;
- Vista il Decreto 17 luglio 2003, n. 39.2.2003, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, recante modifiche al Decreto 6 settembre 1999 istitutivo dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis ed Isola di Mal di Ventre",
- Visto il Decreto 20 luglio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – "Aggiornamento dell'area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre";
- Visto il Decreto 28/04/2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare recante il "Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre";
- Visto la Deliberazione della Giunta comunale di Cabras n. 20 in data 31/01/2019, avente ad oggetto "Approvazione disciplinare integrativo del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta, "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre - Anno 2019";
- Vista la propria ordinanza n. 25/2018 del 06/06/2018 rubricata "Ordinanza di sicurezza della balneazione";
- Vista la propria ordinanza n. 30/2018 del 12.07.2018 rubricata "Disciplina delle Attività Ludico-Diportistiche";
- Vista la propria ordinanza n. 22/2018 del 17/05/2018 emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Oristano, disciplinante la navigazione in prossimità della costa del Compartimento e le zone di mare interdette alla navigazione;
- Vista la determinazione prot. n. 20332 – rep. 1113 – del 20/05/2019 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali

e *Finanze*, riguardante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare 2019);

- Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 17.04.2019 tra questa Capitaneria di Porto, l'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta, *Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre* e le Associazioni diportistiche locali;
- Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti, rientranti nella competenza di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza della navigazione marittima e dei bagnanti nonché degli utenti in genere nel Circondario Marittimo di Oristano, ricompreso (da Nord a Sud del litorale) tra Torre di Pittinuri inclusa a Capo Pecora escluso, attraverso i Comuni di Cuglieri, Narbolia, San Vero Millis, Riola Sardo, Cabras, Oristano, Santa Giusta, Arborea, Terralba, Arbus;
- Ritenuto necessario implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di elevare ulteriormente i relativi standard qualitativi

O R D I N A

Campo di Applicazione

Art. 1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Oristano, ricompreso tra Torre di Pittinuri inclusa (Comune di Cuglieri) a Capo Pecora escluso (Comune di Arbus) e comprendente la costa dei comuni di Cuglieri, Narbolia, San Vero Millis, Riola Sardo, Cabras, Oristano, Santa Giusta, Arborea, Terralba, Arbus.

Zone di mare riservate alla balneazione

Art. 2. Le zone di mare riservate alla balneazione sono quelle sino alla distanza di:

- 200 metri dalle spiagge;
- 100 metri dalle scogliere/coste a picco.

In tale fascia di mare **È VIETATO**:

- a) il transito, la navigazione e la sosta di qualsiasi unità navale, comprese le unità propulse con dispositivo denominato "*freewheeling*", *windsurf*, *kitesurf* e moto d'acqua, ad eccezione di quelle a remi tipo jole, canoe, surf a remi (*SUP – stand up paddle*), pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- c) è altresì vietato l'atterraggio dei *surf*, *windsurf* e di *kitesurf* nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari e nelle spiagge libere. In tali tratti, i concessionari e i Comuni, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, con appositi corridoi di lancio/atterraggio, aventi le caratteristiche descritte all'art. 11 della presente ordinanza ovvero, per i *kitesurf*, quelle previste da apposita ordinanza. È comunque vietato ai surf, windsurf e kitesurf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

L'attività di pesca è disciplinata ai successivi articoli 28 e 29.

Art. 3. Sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle altre Forze di Polizia/Corpi dello Stato, nonché quelle adibite al salvataggio e i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità che devono essere eseguiti in aderenza al D.Lgs n. 116 del 30/05/2008 e del D.M. 30/03/2010 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "*Servizio campionamento*", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato e devono adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 30 metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Art. 4. Le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere attraversate, ai soli fini

dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità navali in navigazione a motore e/o a vela, purché a lento moto e comunque non superiore a 3 (tre) nodi di velocità, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità). In ogni caso le predette manovre non potranno essere effettuate qualora nel raggio di 25 mt dalla propria unità siano presenti persone in acqua.

Art. 5. Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali provvedere all'emanazione di apposite ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica. L'eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.

Art. 6. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque prioritariamente destinate alla balneazione ha l'obbligo di utilizzare i medesimi segnali previsti dall'articolo 29 della presente Ordinanza, curando che la sagola di collegamento non sia più lunga di metri 3. Nella sola ipotesi in cui il nuotatore effettui la balneazione nelle aree attigue all'unità da diporto utilizzata, in sostituzione dei segnali previsti dall'articolo 29 della presente Ordinanza, potrà utilizzare un singolo segnale issato a riva dell'unità, come previsto dall'articolo 32 dell'Ordinanza n. 30/2018 del 12/07/2018 della Capitaneria di Porto di Oristano rubricata "*Disciplina delle Attività Ludico-Diportistiche*".

In tale circostanza e in presenza di eventuali soggetti che effettuino la balneazione, le unità in transito dovranno assumere una condotta estremamente prudente, riducendo opportunamente o azzerando la velocità in modo da non pregiudicare la sicurezza di detti bagnanti.

Art. 7. Il limite delle zone riservate alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di **colore rosso o arancione** saldamente ancorati al fondo e posti a **distanza non inferiore di 50 metri** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa e in corrispondenza dell'estremità del fronte mare, in numero minimo di due. I concessionari/ titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei predetti gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento.

In caso di concessionari / titolari di strutture balneari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

Qualora gli effetti di avverse condizioni metereologiche dovessero spostare o rimuovere i predetti gavitelli, sarà cura del concessionario/titolare della struttura balneare, darne tempestiva comunicazione a questa Autorità Marittima a mezzo fax o email, con l'onere di provvedere al ricollocamento non appena possibile, ferma restando, nelle more, l'apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE TEMPORANEAMENTE NON SEGNALATO O SPOSTATO**".

È vietato l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico ai predetti gavitelli di segnalazione, anche se all'esterno della zona di mare riservata alla balneazione.

Art. 8. Gli obblighi di cui al precedente articolo sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali, per gli specchi acquei antistanti le spiagge e le coste rocciose frequentate da bagnanti, ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge libere / zone costiere rocciose frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (preferibilmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura "**ATTENZIONE: LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO**".

Zone di mare vietate alla balneazione

Art. 9. La balneazione È VIETATA:

- a) **nei porti** (commerciali e turistici);
- b) **nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali**, con esclusione degli specchi acquei prospicienti spiagge libere abitualmente frequentate da bagnanti ovvero strutture balneari regolarmente autorizzate, eventualmente ubicati ad una distanza inferiore e, comunque, a condizione che la balneazione non interferisca con il regolare e sicuro transito delle unità navali in ingresso ed uscita dai porti;

- c) **entro 100 metri da insediamenti industriali**, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica, che indichi il divieto di avvicinamento e balneazione, opportunamente posizionata a terra in modo ben visibile. Il sopraccitato limite, avente portata generale, potrà subire variazioni in considerazione delle caratteristiche peculiari dell'opera di presa e restituzione acque. In tale caso sarà regolamentato con apposite Ordinanze di sicurezza;
- d) **all'interno dei corridoi di atterraggio**, regolarmente autorizzati e opportunamente segnalati;
- e) **sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti**; fuori dai porti, in prossimità di zone di mare dove sono posizionati pontili o passerelle destinate all'attracco di unità **per un raggio di metri 200**;
- f) **negli specchi acquei antistanti le foci di torrenti, canali e fiumi, entro un raggio di metri 50**, salvo che l'Autorità Comunale o Sanitaria non impongano una superiore estensione per ragioni igienico-sanitarie;
- g) **a meno di metri 200 dalle navi all'ancora**;
- h) **all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione** per strutture asservite alla nautica da diporto o alla pesca marittima o per campi boe opportunamente segnalati.
La previsioni della presente lettera non si applicano nel caso in cui l'unità da diporto sia ormeggiata alle boe di stazionamento riservate alla sola sosta temporanea o ai gavitelli indicativi dei siti per attività di immersioni subacquee in apnea, visite subacquee guidate, didattica subacquea e *seawatching*, dell'Area marina Protetta – *Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre*, come indicato nel Disciplinare Integrativo del "*Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta*" nel suo stato di vigenza. In tale caso, per la balneazione si dovranno osservare le previsioni indicate nel precedente articolo 6.
Durante la fase di raggiungimento dei punti di ormeggio indicati in precedenza, i conduttori delle unità da diporto dovranno comunque mantenere un comportamento estremamente prudente evitando di utilizzare mezzi di propulsione meccanica e posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità.
- i) **nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione** con apposite ordinanze dell'Autorità Comunale, che dovranno essere segnalate con appositi cartelli redatti in più lingue, posizionati a cura dei Comuni interessati;
- j) **nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze di interdizione emanate dall'Autorità Marittima.**

Segnalazione del limite delle acque sicure

Art. 10. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione. Il limite di tali acque sicure (**mt. 1,60 di profondità**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere / zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza della prevista segnalazione, fino al completo ripristino della stessa, i concessionari / titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e le Amministrazioni Comunali, ognuno per il tratto di spiaggia di rispettiva competenza, devono esporre adeguata cartellonistica ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura "**ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60 DI PROFONDITA') NON SEGNALATO**".

Analogha prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetrica di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

Corridoi di lancio o atterraggio

Art. 11. I corridoi di lancio/atterraggio, ad eccezione di quelli utilizzati per l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf* (le cui caratteristiche sono descritte con apposita ordinanza), devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a **10 metri**;
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- c) delimitazione costituita da due linee di gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli **non inferiori a 20 metri** nei primi 100 metri e successivamente ad **intervalli di 50 metri**;
- d) individuazione delle imboccature al largo mediante posizionamento di due gavitelli di colore bianco con eventuali bandierine apposte sugli stessi;
- e) nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, devono essere sistemati appositi cartelli recante la dicitura **"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

Art. 12. È fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio. Sono consentite le operazioni di imbarco e sbarco in sicurezza di persone dirette o provenienti da terra.

Art. 13. L'installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione della competente Amministrazione Comunale o Regionale, sentito preventivamente il parere dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle modalità tecniche di cui all'art. 11. L'utilizzo dei corridoi di lancio / atterraggio è **pubblico**, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo di privati concessionari, che dovranno comunque consentirne l'utilizzo in tutti i casi di emergenza/soccorso.

Art. 14. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (*windsurf*), devono percorrere i corridoi con andatura ridotta al minimo, necessaria a garantire il governo del mezzo procedendo con la massima prudenza;
- b) le unità a motore, compresi gli *acquascooter*, devono percorrere i corridoi di atterraggio a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- c) tutte le unità a motore e/o a vela devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio.

Servizi di salvamento

Art. 15. Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee. Le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue* – Ricerca e Soccorso), quali articolazioni specialistiche del soccorso marittimo, così come disciplinato dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27/04/1979.

Art. 16. Nel periodo e negli orari di apertura al pubblico per l'esercizio delle attività di balneazione, come definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, presso le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Art. 17. Nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, i Comuni rivieraschi provvedono a garantire il servizio di salvataggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

Qualora non fosse possibile assicurare tale incombenza, i suddetti Enti Locali devono darne immediata comunicazione a questa Autorità Marittima e provvedere, contemporaneamente, ad apporre, in prossimità delle relative spiagge/zone costiere rocciose, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (preferibilmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

In tal caso, le stesse Amministrazioni Comunali devono controllare la permanenza *in loco* della segnaletica e, se mancante, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.

Art. 18. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata dalla competente Amministrazione Regionale in **metri 5 dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera, ad esclusione dei mezzi di soccorso i quali, comunque, non devono costituire ostacolo al libero transito.

Disciplina particolare dei servizi di salvamento

Art. 19. Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari così come definiti dalla Regione Autonoma Sardegna, i Comuni per le spiagge libere/zone costiere rocciose ed i concessionari/titolari di strutture che offrono servizi, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno una postazione con bagnino di salvataggio abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), con relativo brevetto in corso di validità e dotazioni individuali, **ogni 80 mt. di fronte mare o frazione**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impedissero la visuale di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti sarà incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Art. 20. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società. I concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, che intendono organizzare il servizio salvataggio collettivo, devono far pervenire, ai fini della sua approvazione, all'Autorità Marittima una proposta di **"piano collettivo di salvataggio"** contenente le generalità del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità, il numero dell'utenza telefonica dove lo stesso è reperibile, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti (con i relativi titoli abilitanti), le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

Art. 21. Il personale addetto al servizio di assistenza bagnanti, durante l'orario di balneazione, deve:

- a) indossare una **maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO"** chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
- b) essere dotato di fischietto atto ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua, nonché di apposito ausilio al salvataggio tipo "rescue tube" o "rescue can";
- c) essere esclusivamente impegnato per il servizio di salvataggio e non anche impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo in casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- d) stazionare nella postazione di cui al successivo articolo, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio, nello specchio acqueo antistante, a condizione che rimanga sempre e comunque individuabile;
- e) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
- f) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della postazione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- g) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza;
- h) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera;
- i) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j) tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità Marittima, direttamente o tramite il concessionario/ titolare della

struttura che offre servizi per la balneazione, tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, mediante chiamata telefonica al **numero blu 1530** (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare, valido su tutto il territorio nazionale) oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano (0783/72262 – 0783/359933), ovvero via radio sul CANALE 16 VHF, avendo cura di inoltrare, entro 24 ore dall'evento, l'apposita scheda di segnalazione degli incidenti pubblicata nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano.

Art. 22. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e devono essere permanentemente disponibili:

- a) un binocolo;
- b) un megafono;
- b) 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno e collocato in prossimità della battigia;
- c) un paio di "pinne" o "mezze pinne" di misura idonea all'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio in servizio;
- d) un pennone di idonea altezza ben visibile su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, a cura dell'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio o del concessionario, una delle seguenti bandiere di colore:
 - **bianco**: condizioni meteomarine ottimali;
 - **giallo**: condizioni del mare impegnative, eventuale presenza di forte vento e/o raffiche e conseguente obbligo di chiusura degli ombrelloni;
 - **rosso**: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine.
- e) qualora la postazione di salvataggio sia situata al di fuori di uno stabilimento balneare in concessione demaniale marittima, una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. In qualunque caso dovrà essere presente apposito prodotto di medicamento post contatto con meduse e similari.

Ogni struttura/stabilimento balneare deve essere dotata/o di una **unità (pattino o similare) di colore rosso idonea** a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 30 mt. e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità deve essere posizionata, durante l'orario di apertura per la balneazione, sulla battigia, ovvero nelle immediate adiacenze dalla stessa, pronta per l'impiego in caso di necessità e non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

In affiancamento all'unità di cui sopra, è consentito l'impiego di una **tavola del tipo "rescue board"**, dotata della relativa certificazione.

È data facoltà di utilizzare la **moto d'acqua** da parte degli assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Oristano da parte del responsabile del servizio di salvamento, con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- b) stipulazione di polizza assicurativa per l'unità che, oltre a prevedere la copertura per la responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate;
- c) titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua, conseguita da almeno due anni;
- d) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- e) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO" o "RESCUE";
- f) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di 2 elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, idonea al recupero/trasporto;
- g) la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, forcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino, acceleratore a ritorno automatico, nonché

adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;

- h) il conduttore della moto d'acqua e l'abilitato al salvamento devono indossare a bordo: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

È altresì consentito l'utilizzo aggiuntivo di **attrezzatura a propulsione elettrica**, certificata/omologata per il servizio cui è destinata, da impiegare con operatore ovvero radiocomandate, atte al recupero rapido e all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con l'attrezzatura stessa.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, tenuto conto delle condizioni meteo marine, della distanza del pericolante e della presenza di altri bagnanti.

Art. 23. Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati **due salvagente anulari** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 30 mt.

Art. 24. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legato unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse o inquinamento, deve essere issata, a cura del bagnino o del concessionario, sul pennone, **una bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche tramite l'utilizzo di un altoparlante. Tali previsioni non esimono, comunque, il concessionario dall'obbligo di garantire il servizio di salvataggio durante l'orario destinato alla balneazione.

Art. 25. Le **colonie** marine devono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti bagnanti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza della spiaggia ed attività di balneazione.

Art. 26. I titolari di stabilimenti balneari e/o strutture turistico ricettive che includano anche **piscine** devono assicurare, durante gli orari di utilizzo delle stesse, la presenza stabile di almeno un abilitato al salvamento, aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile, il quale dovrà stazionare a bordo vasca, nonché la presenza di due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.

Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari

Art. 27. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:

- a) tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (numeri telefonici di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa);
- b) tabella indicante i significati delle bandiere esposte. Tale cartello deve, in ogni caso, essere apposto presso la postazione di salvataggio, unitamente alla tabella riepilogativa dei recapiti utili e di emergenza;
- c) idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- d) utenza telefonica, il cui numero deve essere comunicato all'Autorità Marittima e all'Amministrazione Comunale;
- e) un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, complete di

- mascherina e tubo di raccordo;
- un kit di cannule per respirazione bocca a bocca (orofaringee), per adulti e bambini;
 - un pallone "ambu" completo di mascherine oronasali adulto e bambino o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso della stessa tipologia di quella indicata all'articolo 22.

Per i concessionari di stabilimenti balneari dotati esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura, ritenuto più idoneo a tal fine.

I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno, inoltre, segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso. I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni, in corrispondenza delle spiagge libere, avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e adeguata cartellonistica plurilingue a terra indicanti la presenza di tali ostacoli.

I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi secondo la **check list** pubblicata nella pagina "**ordinanze**" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano che dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto e, quando necessario, l'Autorità Comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse (la prima parte della **check list** contenente le informazioni sullo stabilimento va inviata all'Autorità Marittima).

Tale guida costituisce un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Pesca ed attività subacquee

Art. 28. Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni, durante la stagione balneare estiva l'esercizio della **pesca da superficie sportiva – ricreativa** (effettuata con canna, lenze o qualunque altro tipo di attrezzo di cattura) è **vietato** all'interno degli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione (**200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco**).

È **vietato** l'esercizio della **pesca subacquea** a distanza inferiore a **500 metri dalle spiagge** frequentate dai bagnanti; in caso di scogliere/coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime.

È, altresì, vietato attraversare la fascia di mare destinata alla balneazione con arma subacquea carica.

Nelle aree riservate alla balneazione è, altresì, vietato l'utilizzo di reti da posta, palangari e di ogni altro attrezzo da pesca che possa costituire pericolo per l'incolumità dei bagnanti.

Art. 29. Chiunque compia attività subacquee è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola), e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.

Disposizioni particolari

Art. 30. In aderenza a quanto prescritto dalle "Regole dell'aria" edite dall'ENAC, dal 1° giugno al 30 settembre compresi, all'interno del Circondario Marittimo di Oristano è **vietato sorvolare** le spiagge e gli

adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, polizia o di quelli destinati alla lotta antincendio.

Art. 31. L'esercizio delle attività diportistiche quali: l'uso di *kitesurf* e *windsurf*, l'esercizio dello sci nautico, il traino di gommoni/*banana boat*, l'esercizio del paracadutismo ascensionale, l'uso di moto d'acqua nonché le caratteristiche dei corridoi di lancio/atterraggio dei *kite-surf*, sono disciplinati con l'ordinanza n. 30/2018 del 12.07.2018 citata in premessa.

Art. 32. La presente ordinanza deve essere esposta, per tutta la durata della stagione balneare, all'ingresso sia delle strutture turistico - balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto a cura dei responsabili.

Art. 33. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Autonoma Sardegna e Comuni costieri).

Art. 34. Per favorire l'ottimizzazione delle attività ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Oristano deve informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Oristano (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0783/72262 – 0783/359933 (sala operativa), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

Deroghe

Art. 35. La Capitaneria di porto di Oristano potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall'applicazione della presente ordinanza.

Violazioni

Art. 36. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dalle norme sanzionatorie previste dal Codice della Nautica da diporto (D.Lgs. 18/07/2005 nr. 171 e ss. mm. e ii.), sempreché il fatto non costituisca un più grave reato.

L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Territoriale e Comunale concedente per le azioni di competenza.

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

Art. 37. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 25/2018 del 06/06/2018 di questa Capitaneria di porto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo di questa Capitaneria di Porto e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione ai Comuni costieri;
- divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- pubblicazione sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/oristano.

Santa Giusta, 05.06.2019



FRIGO ANTONIO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
COMANDANTE
05.06.2019
10:47:44 UTC

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio FRIGO

Allegato 1

Alla Capitaneria di Porto
ORISTANO
email: cporistano@mit.gov.it;
pec: cp-oristano@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI CHE AVVENGONO NELLE STRUTTURE BALNEARI

STABILIMENTO BALNEARE			
LOCALITA'		COMUNE	
DATA		ORA	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____
CONDIZIONI METEO	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Agitato
VENTO	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte
1- DATI ASSISTITO: Comune: _____ Provincia _____	COGNOME		Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Nome		Età _____
			Nazionalità se straniero: _____
2- DATI ASSISTITO: Comune: _____ Provincia _____	COGNOME		Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Nome		Età _____
			Nazionalità se straniero: _____
Organizzazione di soccorso <u>allertata</u> per intervenire all'evento:	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Altro (.....) (.....)		<input type="checkbox"/> Altre persone intervenute:

CAUSE INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Crampi
<input type="checkbox"/> Puntura di medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro
(.....)			

Descrizione della segnalazione e azioni intraprese e particolari da segnalare:.....

Nome per esteso e Firma degli Assistenti bagnanti intervenuti.
--	----------------

La scheda deve essere trasmessa, entro 24 ore dall'evento, all'Autorità Marittima di Oristano

DISPOSIZIONI GENERALI:		
Possesso di idoneo titolo concessorio in regolare corso di validità, rilasciato dalla competente autorità (Articolo 36 Cod. Nav.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'Ordinanza "SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE" è esposta a cura del concessionario in luogo ben visibile dagli utenti? (Articolo 32 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il limite della zona riservata ai bagnanti è segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, 50 metri l'uno dall'altro, paralleli alla costa, in numero minimo di due? (Articolo 7 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
È segnalato il limite di acque sicure (mt. 1,60 di profondità) mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5? (Articolo 10 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, sono posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 30 mt.? (Articolo 23 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Pennone e relative bandiere di segnalazione di pericolo di ingresso in acqua? (Articolo 22, comma 1, lett. d), ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

SERVIZIO DI SALVATAGGIO:		
La fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia è libera da ingombri? (Articolo 18 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
È presente almeno una postazione di salvamento ogni 80 metri di fronte a mare o frazione di esso? (Articolo 19 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Gli assistenti ai bagnanti indossano maglietta rossa con dicitura "SALVATAGGIO" ben visibile sia sul davanti che sul dorso? (Articolo 21, lett. a) ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'assistente ai bagnanti viene impiegato in altri servizi? (Articolo 21, lett. c) ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'assistente ai bagnanti staziona nella postazione prevista, salvo i casi di assoluta e inderogabile necessità? (Articolo 21, lett. d) ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'assistente ai bagnanti è dotato di idoneo fischietto e di apposito dispositivo di salvataggio tipo "rescue tube" o "rescue can"? (Articolo 21, lett. b) ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
È presente una postazione di salvataggio ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia? (Articolo 22 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presso ogni postazione di salvataggio sono disponibili: (Articolo 22 ordinanza sicurezza della balneazione)		
- n° 1 binocolo?		
- n° 1 megafono?		
- 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle sul rullo fissato saldamente al terreno e collocato in prossimità della battigia?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- un paio di pinne o mezze pinne di misura idonea all'assistente bagnante in servizio?		
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte, nonché un prodotto di medicamento post contatto meduse e similari (qualora la postazione di salvataggio sia situata al di fuori di uno stabilimento balneare in concessione demaniale marittima);		
Presso ogni postazione di salvataggio, posizionata sulla battigia (o nelle immediate adiacenze da essa) durante l'orario di apertura per la balneazione, è presente un natante a remi idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, dotato di:		
- scritte "SALVATAGGIO" e "NOME STABILIMENTO"?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- salvagente anulare e sagola galleggiante di almeno 30 Mt.?		
- mezzo marinaio o gaffa		
(Articolo 22 ordinanza sicurezza della balneazione)		
Nel caso in cui, ad integrazione dei mezzi di salvataggio di cui sopra, venga utilizzata una moto d'acqua, sono rispettate le seguenti condizioni?		
- il responsabile del servizio salvamento ha effettuato apposita comunicazione al Capo del Circondario?		
- il conduttore ha la patente da almeno due anni?		
- in aggiunta al conduttore vi è un abilitato al salvamento?		
- non è utilizzata per altri servizi?		
- riporta le scritte "SALVATAGGIO" o "RESCUE"?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- è provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e 2 elastici laterali, dotata di maniglie laterali?		
- è in possesso di tutte le dotazioni previste (pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio VHF marino)?		
- il personale è dotato di maglietta, casco protettivo, scarpe in neoprene o da ginnastica, giubbotto salvataggio?		
(Articolo 22, comma 3, ordinanza sicurezza della balneazione)		

<p>È presente, all'interno di un apposito locale adibito al primo soccorso, ovvero, per gli stabilimenti costituiti da strutture di facile rimozione, all'interno di un apposito vano idoneo, il seguente materiale di soccorso?</p> <ul style="list-style-type: none"> - tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, completa di mascherina e tubo di raccordo; - kit di cannule per respirazione bocca a bocca (adulti e bambino); - un pallone "AMBU" completo o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte, nonché un prodotto di medicamento post contatto meduse e similari; <p>(Articolo 27 ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>È presente apposita cartellonistica, con scritte plurilingue, con la descrizione dei segnali di pericolo e dei relativi significati?</p> <p>(Articolo 27 ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>È presente in luogo ben visibile al pubblico un cartello indicante i numeri telefonici di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa?</p> <p>(Articolo 27 ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

CORRIDOI DI ATTERRAGGIO	
<p>Nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti, è stato installato un idoneo corridoio di atterraggio autorizzato con le seguenti caratteristiche?</p> <ul style="list-style-type: none"> - larghezza non inferiore a 10 metri; - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti; - delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 30 metri; - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di due gavitelli di colore bianco con eventuali bandierine apposte sugli stessi; - nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, sono stati sistemati appositi cartelli recanti la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE" <p>(Articolo 11 ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>Il corridoio è stato autorizzato dall'Amministrazione competente?</p> <p>(Articolo 13 ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI	
<p>Sono segnalati eventuali ostacoli alla balneazione?</p> <p>(Articolo 27 ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>Il fondale presenta irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti?</p> <p>(Articolo 27 ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>Il concessionario ha comunicato la propria utenza telefonica alla Capitaneria di Porto, ai fini del censimento delle risorse?</p> <p>(Articolo 27, comma 1, lett. d) ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>È stato adottato un piano collettivo di salvataggio? Se sì, è stato approvato dall'A.M.?</p> <p>(Articolo 20 ordinanza sicurezza della balneazione)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>Note:</p>	